

REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE PERUGIA			
Presidente	Vicepresidente	Assessore	Direttore
			Visto
Data di arrivo	26 FEB. 2016		
REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE			
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E DI INCOMPATIBILITÀ			
INCARICO DIRETTORIALE Art. 20 D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39			
Ambito	Servizio		
Coord.			
Conto n.			



Il sottoscritto Walter Orlandi nato a [redacted] [redacted] [redacted] in Via G. [redacted] in relazione all'incarico di Direttore della Direzione regionale "Salute, Welfare. Organizzazione e risorse umane", conferito dal 1 marzo 2016 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 25 febbraio 2016, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni, anche penali, prescritte dagli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti nonché della sanzione di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 di inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso D. Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

l'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, in particolare:

- di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti dal capo I "Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione", del titolo II " Dei delitti contro la pubblica amministrazione", del libro secondo del codice penale (disposizione prevista dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013) (vd Nota 1);
- di non essere stato, nei due anni precedenti, componente della giunta o del consiglio regionale, ovvero, nell'anno precedente, componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della Regione Umbria, ovvero di non essere stato presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della Regione Umbria (disposizione prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 39/2013);

l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, in particolare:

- ☒ di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Umbria (disposizione prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 39/2013) (vd Nota 2);
- ☒ di non svolgere in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dalla Regione Umbria (disposizione prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 39/2013);
- ☒ di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dall'art. 12, commi 1, 2, e 3 del D.Lgs. n. 39/2013 (vd Nota 3);

oppure

- ☐ di trovarsi in una delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e di impegnarsi a rimuovere la causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di decorrenza dell'incarico a pena di decadenza dall'incarico e della risoluzione del relativo contratto.

INOLTRE DICHIARA

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei propri dati personali contenuti nella presente dichiarazione;
- di impegnarsi a presentare annualmente la dichiarazione di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013 relativamente alla insussistenza della causa di inconferibilità derivante da condanna penale e di insussistenza delle cause di incompatibilità;




- di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 dandone immediato avviso al Responsabile della prevenzione della corruzione e al Responsabile del Servizio Organizzazione e gestione del personale;
- di impegnarsi a rimuovere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 39/2013 l'eventuale causa di incompatibilità, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali ed in particolare che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici raccolti esclusivamente per la seguente finalità: Assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, che tutti i dati saranno resi pubblici per disposizione di legge nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione Umbria – Giunta regionale, che il mancato conferimento dei dati rende impossibile il rispetto della normativa e quindi determina l'immediata contestazione da parte del Responsabile della Prevenzione della corruzione di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013, che il titolare dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale e che i responsabili del trattamento dei dati sono individuati nel Responsabile della prevenzione della corruzione e nel Responsabile del servizio Organizzazione e gestione del personale.

Perugia li,

26/2/2016



FIRMATO

Nota 1

Codice Penale

Reati previsti dall'art. 314 all'art. 335 del codice penale (Art. 314 Peculato, Art. 316 Peculato mediante profitto dell'errore altrui, Art. 316-bis Malversazione a danno dello Stato, Art. 316-ter Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, Art. 317 Concussione, Art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione, Art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, Art. 319-quater Induzione indebita a dare o promettere utilità, Art. 320 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, Art. 322 Istigazione alla corruzione, Art. 322-bis Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, Art. 323 Abuso di ufficio, Art. 325 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio, Art. 326 Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione, Art. 329 Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica, Art. 331 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, Art. 334 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, Art. 335. Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa).

Nota 2

Per "enti di diritto privato regolati o finanziati" si intendono ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d, del D. Lgs. n. 39/2013:

le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione conferisce l'incarico:

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
- 3) finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici.

Nota 3

D. Lgs. n. 39/2013 – Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

"1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
 - b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
 - c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.
-"